Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 233

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1756.
**Sospensione temporanea dall'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;
Considerata l'opportunità di consentire in via temporanea agli ufficiali delle Forze armate dello Stato di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale, in occasione ed a ricordo dei recenti eccezionali avvenimenti, culminati nella dichiarazione della sovranità piena e intera del Regno d'Italia sui territori etiopici;
Ritenuta la neccessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la durata di un anno, gli ufficiali delle Forze armate dello Stato sono dispensati, a domanda, dall'obbligo della costituzione della rendita dotale, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, fermo restando l'obbligo di ottenere il Regio assentimento di cui all'art. 1 del predetto decreto.
Gli ufficiali della Regia marina potranno giovarsi del beneficio, di cui al comma precedente, soltanto se avranno compiuto 28 anni di età alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. — Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 378, foglio 9.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1757.
**Inscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici conservati.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1866, n. 3070;
Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 695;
Vista la legge 22 gennaio 1931, n. 28;
Viste le liquidazioni della rendita dovuta agli Enti morali ecclesiastici appresso indicati in corrispettivo dei beni immobili appresi dal Demanio agli effetti della conversione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili ai sottoindicati Enti ecclesiastici, sono accertate nelle somme seguenti:

1) alla Mensa Vescovile di Gerace (Reggio Calabria) . . . . . . . . . . . . L. 864,50
2) al Canonicato, Parte IV, Prebenda VIII, in in Cattedrale di Tuscania (Viterbo) . . . . . » 350 —
3) alle Cappelle del SS. Sacramento, della Concezione, del Rosario, della Pace e del Purgatorio in Casalattico (Frosinone) amministrate da quella Congregazione di carità . . . . . . . . . » 517,07
4) alla Capella del Purgatorio in Aschi amministrate dalla Congregazione di carità di Ortona de' Marsi (Aquila) . . . . . . . . . . . » 26,59
5) al Capitolo cattedrale di Aquino (Frosinone) . » 884,68

Art. 2. — Dal fondo di rendita sul Gran libro del Debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato, sarà trasferita con decorrenza dal 1° luglio 1936, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 per cento a ciascuno di essi assegnata.

Art. 3. — Per le rate di rendita maturate a tutto il 30 giugno 1936 sono assegnate agli Enti medesimi, le seguenti somme:

1) alla Mensa vescovile di Gerace (Reggio Calabria) . . . . . . . . . . . . . . L. 457,61
2) al Canonicato, Parte IV, Prebenda VIII, in Cattedrale di Tuscania (Viterbo) . . . . . . » 10.543,33
3) alle Cappelle del SS. Sacramento, della Concezione, del Rosario, della Pace e del Purgatorio in Casalattico (Frosinone) amministrate da quella Congregazione di carità . . . . . . . . . » 18.722,32
4) alla Cappella del Purgatorio in Aschi amministrata dalla Congregazione di carità di Ortona de' Marsi (Aquila) . . . . . . . . . . . . » 26,06
5) al Capitolo cattedrale di Aquino (Frosinone) . » 2.296,35

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 695, agli Enti ecclesiastici sottoindicati sono assegnate le seguenti somme.

*a*) alla Chiesa di S. Lucia in Caupo di Seren del Grappa (Belluno) . . . . . . . . . . . . L. 345,43
*b*) alla Cappella di S. Vito in Leognano di Montorio al Vomano (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio al Vomano . . . » 2.926,64
*c*) alla Cappella del Purgatorio in Leognano di Montorio al Vomano (Teramo) amministrata dalla Congregazione di carità di Montorio al Vomano . . » 462 —
*d*) alla Cappella di S. Rocco in Bocchigliero (Cosenza) . . . . . . . . . . . . . » 417,74

Art. 4. — Le somme indicate nel precedente articolo saranno prelevate dal capitolo 409 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV.*
*Atti del Governo, registro 377, foglio 124.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1758.
**Riunione dei comuni di Ruino e di Canevino, in provincia di Pavia, con denominazione « Pometo ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Ruino ed il podestà di Canevino chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni in data 30 novembre 1935-XIV, che i detti due Comuni siano riuniti, che la sede municipale del costituendo Ente sia stabilita in frazione Pometo e che allo stesso sia attribuita la denominazione « Pometo »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pavia in adunanza del 30 aprile 1936-XIV;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 28 luglio 1936-XIV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 30, comma secondo, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ruino e di Canevino, in provincia di Pavia, sono riuniti in unico Comune con sede municipale in frazione Pometo e denominazione « Pometo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 378, foglio 5.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1759.
**Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di dieci sommergibili di piccola crociera.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I dieci sommergibili di piccola crociera in corso di costruzione, quattro presso la Società Cantieri riuniti dell'Adriatico (Cantiere di Monfalcone), quattro presso la Società Odero-Terni-Orlando (Cantiere del Muggiano) e due presso la Società Franco Tosi (Cantiere di Taranto) sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di: « Adua », « Axum », « Aradam », « Alagi », « Macallè », « Neghelli », « Gondar », « Ascianghi », « Dessiè », « Dagabur ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 378, foglio 10.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1760.
**Inscrizione del piroscafo « Anna C » nel quadro del Regio naviglio fra le navi sussidiarie col nome di « Gianicolo ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo denominato « Anna C » di tonnellate 7195 di stazza lorda, acquistato dalla Regia marina dalla Ditta « Cosulich » So-

cietà triestina di navigazione di Trieste, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie, assumendo il nome di « Gianicolo » a datare dal 29 giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1936 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 378, foglio 7.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1761.
**Modificazioni ai Regi decreti 24 maggio 1932, n. 624 e 7 settembre 1933, n. 1776, relativi all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.).**

N. 1761. R. decreto 14 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il « Jockey Club Italiano », la « Società degli Steeple Chases d'Italia », l'« Unione Ippica Italiana per le corse al trotto » e la « Società per il cavallo italiano » assumono la denominazione rispettiva di « Ente nazionale per le corse in piano », « Ente nazionale per le corse con ostacoli », « Ente nazionale per le corse al trotto » e « Ente nazionale per il cavallo italiano »; e vengono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trasferendosi al C.O.N.I. le attribuzioni, già demandate alla Società per il cavallo italiano, circa i concorsi ippici, il polo, le cacce a cavallo ed i corsi di equitazione. Con lo stesso Regio decreto si approva il nuovo statuto della Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1936 - Anno XIV*

---

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1762.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Orsoline in Calvi dell'Umbria (Terni).**

N. 1762. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Orsoline in Calvi dell'Umbria (Terni) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV*

---

**AVVISO DI RETTIFICA.**

Nel R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1936-XIV, n. 230, all'art. 66, ultima linea del 3° capoverso, ove è detto: « ..... non inferiore ad otto mesi ..... » ecc., deve dirsi invece: « ..... non inferiore ad otto anni ..... » ecc.

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 ottobre 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, numero 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il proprio decreto in data 25 settembre 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° ottobre 1936-XIV, n. 228, con il quale si è provveduto a confermare lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano, già disposto dal Prefetto della provincia di Bolzano ed a sciogliere il Collegio sindacale della Cassa stessa;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale suddetta;
Ritenuto che la situazione dell'Azienda è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano, è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(3939)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmi e prestiti di Medolino (Pola).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 156, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Società di risparmi e prestiti di Medolino (Pola) in esito ad istanza prodotta dagli Organi amministrativi della Società stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmi e prestiti di Medolino (Pola) è revocata e la Società stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(3927)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV.
**Riduzione a L. 0,25 per chilogrammo del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano sul cotone importato dall'estero.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati esaminati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;
Visto il decreto Ministeriale in data 25 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 130, con cui fu aumentato il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291 in L. 0,30, ed aumentato a L. 0,50 con il decreto Ministeriale 25 marzo 1935 nelle premesse citato, è diminuito a L. 0,25.

La diminuzione predetta sarà applicata dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.
*Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1936-XIV.
**Rinvio delle prove dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, che indice l'esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame stesso, rinviando corrispondentemente le date degli esami;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003 ed il R. decreto 9 luglio 1936, numero 1482;

Decreta:

Art. 1. — Le prove dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, per l'anno 1936 già fissate per i giorni 24 e 27 ottobre sono rinviate:
al 27 novembre 1936, per il ricorso in materia civile e commerciale;
ed al 30 novembre 1936, per il ricorso in materia penale.

Art. 2. — Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione all'esame è prorogato al 30 ottobre 1936-XV.

Roma, addì 21 settembre 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: SOLMI.

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1936-XIV.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Ermanno Pastore Stocchi.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Ermanno Pastore Stocchi, nato a Mignano di Napoli il 22 ottobre 1894 da Gaetano e da Adele Parisi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Ermanno Pastore Stocchi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 8 settembre 1936 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Decreta:

È inibito al predetto sig. Ermanno Pastore Stocchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3929)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano;

Dispone:

I signori avv. Pietro Berengo e dott. Vittorio Tattara sono nominati commissari liquidatori della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano, ed i signori cav. Gerardo Girardi, rag. Enrico Falanga, rag. Paolo Dalla Torre, Leone Oberrauch e Francesco Grossmann sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

*Il Governatore della Banca d'Italia,*
*Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(3940)

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società di risparmi e prestiti di Medolino (Pola).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Società di risparmi e prestiti di Medolino (Pola) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Onofrio Galletti è nominato commissario liquidatore della Società di risparmi e prestiti di Medolino (Pola) ed i signori Macchi Antonio fu Gregorio, De Grassi don Marco fu Lorenzo e Lorenzin Pietro fu Simone, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936. n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

*Il Governatore della Banca d'Italia,*
*Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(3928)

**Verbale di insediamento e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito Agricolo Cattolico Melitese, in liquidazione, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).**

L'anno 1936-XIV il giorno 25 del mese di settembre, in Melito Porto Salvo e nei locali sociali si è riunito, espressamente convocato dal commissario liquidatore, il Comitato di sorveglianza del Credito Agricolo Cattolico Melitese in liquidazione.
Sono presenti i signori dott. Ubaldo Familiari, avv. Francesco Tropea, avv. Vincenzo Lasco, i quali dichiarano di essere stati regolarmente informati della loro nomina, con lettera raccomandata a norma di legge dal commissario liquidatore. Si passa quindi alla discussione dell'ordine del giorno del tenore seguente: « Nomina del presidente ». A maggioranza di voti viene eletto presidente del Comitato di sorveglianza l'avv. Francesco Tropea. Del che il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto da tutti gl'intervenuti.

Avv. Vincenzo Lasco - dott. Ubaldo Familiari - avv. Francesco Tropea.

(3949)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.